

Lecce, 21/05/2014

**Al Magnifico Rettore  
Prof. Vincenzo Zara**

**Al Direttore Generale  
Avv. Claudia De Giorgi**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Arretrati stipendiali del personale appartenente alla categoria dei CEL/Lettori di madre lingua straniera; Riconoscimento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria – ATTO DI DIFFIDA.**

Con delibera del 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento ha disposto di corrispondere al personale appartenente alla categoria dei CEL/Lettori di madre lingua straniera gli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti ISTAT a far data dal primo di gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Tali somme sono state successivamente liquidate ai dipendenti con la busta paga del mese di aprile ultimo scorso.

Dal dettaglio delle cifre erogate dall'Amministrazione, la scrivente Organizzazione sindacale ha potuto rilevare che tra gli importi dovuti non sono stati ricompresi quelli relativi agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria sin dalla maturazione del diritto ai predetti adeguamenti retributivi.

Come noto, l'art. 2, comma 6, del D.M. 352 del 01/09/1998, stabilisce che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria debbono essere corrisposti d'ufficio senza cioè che sia necessaria la previa domanda da parte del dipendente. Al comma 1 del medesimo articolo viene, inoltre, esplicitato che *dal 1 gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile .. è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

L'art. 3 prevede poi che *gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.*

Nella giurisprudenza amministrativa è pacifico, peraltro, come la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria risalga alla data di maturazione del credito (Cons. St., Ad. Plen. 22 dicembre 2004 n. 13, nonché Comm. Spec. Pubbl. Impiego 15/02/2007).

Il pagamento del dovuto, come nel caso in questione, non equivale in alcun modo, perciò, al riconoscimento del debito per gli interessi e rivalutazione con effetto interruttivo della prescrizione del diritto del dipendente a tali accessori.

Tanto premesso e considerato, quindi,

### **LA FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ**

ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge 23/12/1994 n. 724, dell'art. 16, comma 6, della Legge 30/12/1991 n. 412, del D.M. Tesoro 01/09/1998 n. 352 e della relativa circolare applicativa n. 83 del 23/12/1998,

### **INVITA E DIFFIDA**

codesta Amministrazione ad adempiere, entro il termine di 30 giorni, in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, alla corresponsione degli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria per il tardivo pagamento degli adeguamenti stipendiali ISTAT, a far data dal primo di gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012, del personale appartenente alla categoria dei CEL/Lettori di madre lingua straniera.

Si precisa, infine, che in difetto di ciò si darà corso ad una iniziativa legale a favore del predetto personale per il recupero del credito con aggravio di spese a carico dell'Ateneo senza ulteriore avvisi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Vito Aprile